



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT_Div06

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0132263 - 12/05/2016 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

LETTERA CIRCOLARE

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
prot.dag@giustiziacert.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Riqualficazione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto come società a responsabilità limitata semplificata (art. 9, comma 15, del DL 76/2013) - Indicazioni operative.

La disposizione richiamata in oggetto dispone che:

<<Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata>>.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in questione, la società informatica del sistema camerale ha predisposto un servizio di conversione automatica (**all. 1**).

Detto servizio implica la conversione, per le società in parola, del dato "forma giuridica", riportato in certificato, da "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" a "società a responsabilità limitata semplificata".

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 064705/5332-5304 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Nell'elenco cronologico degli eventi iscritti, disponibile da certificato, verrà, inoltre, iscritto d'ufficio il seguente testo:

<<Modifica d'ufficio - SRL a capitale ridotto riqualificata in società a responsabilità limitata semplificata (art. 9 comma 15 d.l. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013)>>.

Detta conversione automatica non contemplerà, invece, la modifica del dato "denominazione", risultante da certificato, né la modifica dell'atto costitutivo/statuto depositato.

Tale soluzione operativa risulta, ad avviso della Scrivente, conforme alle esigenze informative imposte dalla disposizione richiamata in oggetto; consente di evitare, inoltre, interventi - assai più delicati ed "invasivi" - su dati contenuti in atti o trascritti nella modulistica direttamente dagli utenti.

Questa Amministrazione ha ritenuto doveroso richiedere, circa la procedura in questione, il parere del Ministero della giustizia, anche atteso il ruolo che la legge (art. 8, comma 2, l. 580/93) rimette in capo a detta Amministrazione, unitamente alla Scrivente e all'Unioncamere, al fine di fornire indicazioni generali alle Camere di commercio circa la corretta ed uniforme tenuta del registro delle imprese.

Non avendo, detta Amministrazione, espresso alcun contrario avviso rispetto a quanto alla stessa rappresentato dalla Scrivente con note del 9 giugno 2014 (prot. n. 107263) e del 17 febbraio 2016 (prot. n. 43416), e risultando, nel contempo, impossibile rinviare ulteriormente l'allineamento delle risultanze del registro delle imprese alle previsioni recate dalle disposizioni in esame (la cui mancata attuazione - come evidenziato dallo stesso sistema camerale con recentissima comunicazione - incide sull'affidabilità delle notizie desumibili dal registro stesso) si comunica il parere favorevole di questa Amministrazione all'immediata implementazione della soluzione operativa proposta da InfoCamere S.c.p.a..

Anche alla luce del tempo trascorso dal momento dell'emanazione della norma richiamata in oggetto, appare altamente opportuno che codeste Camere provvedano ad inviare, ad intervenuta "riqualificazione", una messaggio informativo tramite posta elettronica certificata, alle società interessate, circa la modifica apportata.

Sembra appena il caso di evidenziare che risulterà altamente opportuno che, in occasione delle prime modifiche statutarie, le società interessate dal presente intervento d'ufficio provvedano a modificare la propria denominazione, sia a livello statutario sia a livello di certificato (dato "denominazione").



Si invitano codesti Uffici a volere segnalare alla Scrivente, al termine della procedura di “conversione”, eventuali problemi sorti o rimasti insoluti.

La presente è inviata, per opportuna conoscenza, al Ministero della giustizia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

ALL. 1

Conversione automatica per S.R.L. a capitale ridotto

Modalità operative

INFOCAMERE SCPA

28 marzo 2014

Conversione automatica per S.R.L. a capitale ridotto

Modalità operative

Introduzione

La società a responsabilità limitata semplificata, Srls, è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l'articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis).

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto Srlcr è stata invece introdotta dal decreto sviluppo, DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (articolo 44) come "variante" della società a responsabilità limitata (SRL), definita per favorire l'imprenditorialità dei "meno giovani"; infatti la norma prevede che i soci abbiano più di 35 anni compiuti.

In seguito il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, c.d. decreto sul lavoro, convertito con la Legge 9 agosto 2013 n. 99, ha introdotto le seguenti novità:

- a) abrogazione delle Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto),
- b) l'accesso alla SRL semplificata è ammesso anche a soggetti con età superiore ai 35 anni,
- c) è libera la cessione di quote tra persone fisiche (senza vincoli d'età).

Inoltre la Legge 9 agosto 2013 n. 99 nell'allegato ha previsto quanto segue:

"15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione..."

SRL a capitale ridotto

L'articolo 9 comma 15 del DL 28 giugno 2013 n. 76 prevede inoltre:

"Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata."

Si pone di conseguenza la necessità di convertire la natura giuridica delle società iscritte al Registro Imprese fino al 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL n.76, modificando la natura giuridica da *“società a responsabilità limitata a capitale ridotto”* a *“società a responsabilità limitata semplificata”*.

Conversione

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

E' stata realizzata una procedura di conversione automatica della natura giuridica da "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" a "società a responsabilità limitata semplificata".

Le imprese oggetto della conversione dovranno presentare i seguenti requisiti:

1. non risultare cessate al RI
2. avere la natura giuridica RR (*società a responsabilità limitata a capitale ridotto*)
3. non essere in aggiornamento

Per tutte le imprese che rispondono ai requisiti da 1 a 3 la procedura aprirà un protocollo d'ufficio che presenti il modello S2, riquadro 2 - Forma giuridica.

Il protocollo risulterà evaso e produrrà una sessione di MAD.

Per la sessione di MAD da inserire si propone il seguente testo:

MODIFICA D'UFFICIO - SRL A CAPITALE RIDOTTO RIQUALIFICATA IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (art. 9 comma 15 d.l. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013)

Le imprese che hanno forma giuridica RR società a responsabilità limitata a capitale ridotto risultano essere sul territorio nazionale 5.112 (dato relativo a settembre 2013).

Tutte le imprese convertite riporteranno la nuova forma giuridica società a responsabilità limitata semplificata.

Elenco delle imprese convertite dalla procedura automatica

Al termine dell'esecuzione la procedura di conversione automatica produrrà un elenco su file (formato excel) di tutte le posizioni convertite con gli estremi delle posizioni, provincia e numero rea.

Non sarà invece fornito alcun elenco preventivo per le imprese con natura giuridica RR, società a responsabilità limitata a capitale ridotto che saranno convertite in automatico alla natura giuridica RS, società a responsabilità limitata semplificata.

Liste di imprese scartate dalla conversione

Non essendoci alcun motivo, se non tecnico, per cui la conversione di un'impresa non vada a buon fine, non sarà realizzata alcuna lista di posizioni scartate dalla procedura di conversione.

Eventualmente ci dovessero essere posizioni per cui non si è riusciti a portare a termine la conversione della natura giuridica, sarà fornito, alle camere interessate, un file contenente le posizioni non convertite con gli estremi delle posizioni e il motivo della mancata conversione.